

(N. 97)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1948

Norme relative alla imposta di negoziazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Le complesse difficoltà, anche d'ordine materiale, incontrate nella costituzione e nella sistemazione delle Commissioni per la valutazione dei titoli e del Collegio Peritale Centrale istituiti col decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, hanno finora impedito l'inizio della procedura di valutazione dei titoli soggetti all'imposta di negoziazione, relativamente agli anni 1946 e 1947 agli effetti dell'imposta per il 1947 e 1948, procedura che avrebbe dovuto aver luogo secondo le norme stabilite dal sopracitato decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173.

La necessità di accelerare il ritmo delle valutazioni, non solo nei riguardi dell'imposta di negoziazione, ma più specialmente nei riguardi dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio, ha quindi determinato l'opportunità di provvedere alla sospensione fino al 1° gennaio 1950 delle disposizioni comprese nel citato decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, integrato dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 326, e di ripristinare la proce-

dura di valutazione prevista dal regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1975 e dal decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301 la quale, essendo informata a norme di rito sommario, fa prevedere che la definizione delle controversie possa aver luogo in modo più sollecito di quanto avrebbero potuto consentirlo le Commissioni a carattere giurisdizionale istituite col citato decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173.

Tale sospensione d'altra parte è suggerita anche dalla considerazione che le norme procedurali di estimazione fiscale debbono essere inquadrate dalla riforma degli ordinamenti tributari in corso di studio.

A tale intento risponde l'accluso schema di provvedimento legislativo, con il quale, sostituendosi alla procedura di valutazione di cui al decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173 quella stabilita dal regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1975, si determinano anche le norme transitorie per l'attuazione del nuovo provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È sospesa fino al 1° gennaio 1950 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173 e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326 relativo al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che pur essendo quotati non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso.

Per la imposta dovuta per gli anni 1947, 1948 e 1949 continueranno invece a funzionare con le norme stabilite dal regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1975 ed osservati i criteri di estimazione stabiliti dall'articolo 11 del decreto legislativo 5 settembre 1947, numero 1173, i comitati direttivi degli agenti di cambio di cui al citato regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1975 e le Sezioni Speciali delle Commissioni provinciali delle Imposte Dirette istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.

Resta ferma la facoltà di cui al primo comma dell'articolo 15 del regio decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173; essa può essere esercitata fino al giorno fissato per la discussione avanti le suddette Commissioni Provinciali delle Imposte Dirette.

Art. 2.

Il limite del capitale sociale stabilito per la valutazione obbligatoria dei titoli delle Società con capitale sociale non inferiore a lire 250.000 di cui all'articolo 4 del regio decreto legge, 15 dicembre 1938, n. 1975 è elevato a

lire 4.000.000, rimanendo facoltativa la valutazione prevista dal successivo articolo 5 quando il capitale sociale è inferiore a lire 4.000.000.

La trasmissione dell'elenco delle Società prescritta dal terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1975 deve essere eseguita dall'Ufficio del registro entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la valutazione degli anni 1946 e 1947 agli effetti dell'imposta dovuta per gli anni 1947 e 1948 ed entro il 30 aprile 1949 per la valutazione dell'anno 1948 agli effetti dell'imposta dovuta per il 1949.

Il termine utile per la richiesta di valutazione di cui al primo comma dell'articolo 5 del regio decreto legge 15 dicembre 1938, numero 1975 per l'imposta relativa all'anno 1947 è fissato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

In caso che alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata presentata la relazione estimativa prevista dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 326, essa ha valore di deliberazione del Comitato direttivo dagli agenti di cambio, salvo all'Amministrazione finanziaria e al contribuente la facoltà di ricorrere nel termine di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1975.

È confermato l'obbligo della presentazione della denuncia, entro il 31 maggio di ciascun anno, della situazione dei titoli di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173.

Nei riguardi dell'imposta dovuta per l'anno 1948 tale denuncia dovrà essere presentata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.